Pubblicato il 20/09/2019

N.00376 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 01032/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2019, proposto da

Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, c.so V. Emanuele II, n. 154/3DE;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Luigi L.R. L.R. Anuu Puglia Prato, Giovanni L.R. Federcaccia Ciccarese, Francesco L.R. C.P.A. Puglia D'Errico, Giuseppe L.R. Arcicaccia De Bartolomeo, Tiziano L.R. Enalcaccia Simone, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto

Maria Bruni ed Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Alessandro Orlandini, in Lecce, via A. Imperatore, n. 16;

Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Camassa e Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1560 del 26/08/2019, recante “Integrazioni/Modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020”, pubblicata sul sito web della Regione Puglia il giorno 21 agosto 2019 ed in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;

della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di riapprovazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1400 del 27.06.2014, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1170 del 26.05.2015, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1121 del 21.07.2016, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1235 del 28.07.2017, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1336 del 24.07.2018, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l'istanza cautelare, così come introdotta, non appare essere assistita da un sufficiente *fumus boni iuris*;
Considerato che, anche a voler prescindere dalle sollevate eccezioni preliminari di rito, nel merito, ad una sommaria cognizione propria della presente fase, nessuno dei motivi di ricorso appare utilmente poter intaccare la legittimità dei provvedimenti impugnati;
Considerato, in particolare, che ai sensi della L. n. 152/1992 il parere ISPRA, reso nel caso di specie, ha pacificamente natura obbligatoria ma non vincolante per l'Amministrazione regionale resistente, che, peraltro, nei punti in cui da esso si è discostata, lo ha fatto previa specifica istruttoria e dettagliata motivazione;
Considerato, inoltre, che il giudizio di costituzionalità in corso sulla la c.d. "mobilità venatoria", disciplinata in conformità all'art. 1 della L.R. 33/19 recante "*Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 59/2017*" - recentemente impugnata innanzi alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 97 Cost. - appare costituire elemento del tutto marginale rispetto all'insieme delle contestazioni svolte, con conseguente non apprezzabilità ai fini cautelari;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

DesirÃ¨e Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO